CAMERA DEI DEPUTATI N. 3407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAIA, NARDINI, VALPIANA, LUCCHESE, MUZIO, MORONI

Norme concernenti la scrittura in Braille sulle schede elettorali

Presentata il 15 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In tutte le consultazioni sia elettorali che referendarie succedutesi negli anni, oltre trecentomila elettori si sono trovati nell'impossibilità di esprimere il proprio voto con l'assoluta certezza che esso rispondesse ai requisiti di segretezza e soprattutto che questo rispondesse esattamente alla propria volontà. Si tratta delle espressioni di voto di circa quattrocentomila cittadini non vedenti cui, ogni qualvolta sono chiamati ad esprimere un voto, la legge impone di essere accompagnati da una persona che voti nella stessa sezione. Coloro che non hanno parenti a cui affidarsi sono costretti a cercare affannosamente qualcuno che possa accompagnarli. Ma chi garantisce loro che in quei casi il voto espresso corrisponda esattamente alla propria volontà ?

In altri Paesi d'Europa, ad esempio in Francia, il sistema Braille nelle schede di voto è una realtà consolidata. Sarebbe ora che l'Italia si allineasse con i Paesi più evoluti.

A tal fine la presente proposta di legge intende superare una delle tante ingiustizie e discriminazioni a cui sono sottoposti i non vedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In tutte le consultazioni elettorali amministrative, politiche e referendarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è garantita la partecipazione attiva e la segretezza del voto dei cittadini non vedenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero dell'interno, per ogni consultazione, provvede a stampare un numero di schede elettorali, non superiore all'1,50 per cento del totale, con il sistema di scrittura Braille.

ART. 2.

1. Gli uffici elettorali comunali sono tenuti ad inviare al Ministero dell'interno i dati aggiornati periodicamente del numero di elettori non vedenti che hanno diritto ad esprimere il voto nelle singole sezioni elettorali.

ART. 3.

1. Nella distribuzione delle schede con scrittura in Braille si tiene conto delle esigenze di particolari seggi o sezioni nelle quali risulti iscritto un numero di elettori non vedenti superiore alla percentuale di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. La persona che assiste l'elettore non vedente è autorizzata a entrare nella sezione elettorale ed a accompagnare il medesimo nella cabina elettorale, ma non può assistere all'espressione del voto ad opera dell'avente diritto, a meno che questi non ne faccia espressa richiesta.

ART. 5.

1 L'elettore non vedente può decidere di rifiutare le schede stampate con il sistema di scrittura Braille e conseguentemente ritirare le normali schede elettorali facendosi accompagnare nella cabina elettorale da persona di fiducia.

ART. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per tutte le consultazioni elettorali amministrative, politiche e referendarie, i comuni provvedono a stampare appositi manifesti con le liste, i candidati o i quesiti referendari riprodotti con il sistema di scrittura Braille, da affiggere al di fuori di ogni sezione elettorale allo scopo di permettere agli elettori non vedenti una completa informazione per l'espressione del voto.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3407
Lire 500